

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 819-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FILETTI)

Comunicata alla Presidenza il 10 dicembre 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali

d'iniziativa dei senatori **FABJ RAMOUS e MASIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1992

INDICE

| | | |
|--|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 1 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegni di legge, d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello, e testo proposto dalla Commissione | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Finalità tipica della notificazione è certamente la trasmissione di un atto volto a realizzare la conoscenza da parte del destinatario o dei destinatari del suo *petitum* ed a produrne gli effetti.

La notificazione si adempie mediante il fatto materiale consistente nella consegna dell'atto attraverso l'espletamento di un complesso di attività che la legge solitamente e prevalentemente demanda agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari (ora rispettivamente collaboratori e assistenti UNEP), ai messi di conciliazione, ai messi esattoriali, agli ufficiali postali o ad altre persone specificatamente designate. Essa deve osservare rigorosamente e fedelmente le formalità volute e descritte dalla legge.

Purtroppo - così come fondatamente evidenzia il presente disegno di legge n. 819, d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello - le condizioni in cui il servizio notifiche da tempo si svolge e tuttora con sempre più preoccupante e maggiore intensità continua a svolgersi in molti nostri tribunali e preture, danno luogo a difficoltà di notevole entità, a remore prolungate, a conflittualità tra gli utenti ed il personale degli uffici, a grave tensione per gli avvocati e, non raramente, ad irregolarità e persino a pregiudizio a volte irreparabile dei diritti delle persone fisiche, delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute.

Al fine di eliminare almeno parzialmente il disservizio e le relative gravi conseguenze la predetta iniziativa parlamentare, non intendendo per nulla intaccare il servizio nei tribunali e nelle sedi periferiche laddove esso regolarmente funzioni, propone la facoltà alternativa della notificazione diretta in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo posta oppure da parte dell'avvocato o del procuratore legale,

munito della procura e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui questi sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Il relatore ha espresso davanti alla Commissione giustizia del Senato il suo complessivo apprezzamento in ordine al disegno di legge *de quo*, pur non esimendosi dall'estrinsecare alcune perplessità ed alcuni dubbi in ordine a quella parte di esso concernente la notificazione diretta tra avvocati e procuratori rilevando al riguardo che questa rappresenta pur sempre una deroga ad un tipico servizio statale e temendo che a volte possa incidere negativamente sulla fattibilità, sulla celerità, sulla tempestività, sulla regolarità e sulla validità del proposto sistema e prestarsi e tradursi persino, in casi da ritenere marginali, in eventuali frodi ed abusi.

A loro volta gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e le loro organizzazioni sindacali hanno mosso forti critiche all'iniziativa parlamentare ed hanno auspicato in linea principale il ritiro della proposta legislativa ed in via subordinata la soppressione della normativa relativa alla notificazione diretta tra avvocati e procuratori sottolineando che, a loro avviso, il provvedimento posto all'approvazione del Senato inciderebbe negativamente sulle modalità, sulla quantificazione e sul soddisfacimento della loro retribuzione e creerebbe nuovi e più gravi problemi per le categorie interessate ed evidenziando, sempre a loro avviso, che i problemi della Pubblica amministrazione non possono essere risolti attribuendo alle parti private i compiti propri di essa, bensì ponendo la stessa in grado di funzionare e, precisamente, completando gli organici determinati da tempo assai remoto (quaranta anni fa) ed in

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

atto gravemente carenti, dotando gli uffici di strutture e strumenti adeguati ai tempi moderni (ad esempio, con l'avvio di un processo di informatizzazione che permetterebbe un migliore utilizzo del personale e l'accelerazione delle procedure) ed assicurando il dignitoso funzionamento della Pubblica amministrazione e la professionalità dei pubblici ufficiali.

La Commissione giustizia, dopo approfondito e ponderato esame, ha ritenuto di

apprezzare *in toto* il disegno di legge e di condividerlo apportando ad esso soltanto qualche marginalissima modificazione agli articoli 3 e 8 e statuendone l'entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 1994 (articolo 13).

Il relatore, pertanto, propone all'Assemblea del Senato di approvarlo nel testo licenziato da detta Commissione.

FILETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: RUFFINO)

17 marzo 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a considerare le disposizioni di cui si tratta in riferimento alla riforma dell'ordinamento della professione forense, di cui ai disegni di legge nn. 72, 521 e 860.

DISEGNO DI LEGGED'INIZIATIVA DEI SENATORI FABJ RAMOUS E
MASIELLO

Art. 1.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

Art. 2.

1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

Art. 3.

1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve:

a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;

b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare facendo apporre in calce agli stessi il timbro di vidimazione dell'ufficio postale;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello*)

c) inserire quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2 apponendo su queste ultime le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone altresì il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la propria sottoscrizione ed il timbro dello studio;

d) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.

2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Art. 4.

1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quindi la copia, o le copie da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 4.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello)

mente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

Art. 5.

1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario.

2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l'atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

3. In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2 l'originale e la copia dell'atto notificato nonchè il registro cronologico di cui all'articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l'atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.

Art. 6.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione di cui all'articolo 3 o le annotazioni di cui all'articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

2. Il compimento di irregolarità o abusi nell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge costituisce grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme.

Art. 7.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello)

cati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell'ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio delle facoltà previste dalla presente legge.

2. Il provvedimento di rigetto o di revoca, emesso in camera di consiglio dopo aver sentito il professionista, è impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni solo per motivi di legittimità ed è immediatamente esecutivo, indipendentemente dalla sua eventuale impugnazione.

3. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'avvocato o il procuratore legale consegna al consiglio dell'ordine il registro di cui all'articolo 8, sul quale vengono annotati il provvedimento di revoca e l'eventuale annullamento del medesimo.

4. I provvedimenti del consiglio dell'ordine adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici nei modi più ampi.

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. La validità del registro di cui al comma 1 è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, da parte del presidente del consiglio dell'ordine nel cui albo il notificante è iscritto, o da un consigliere all'uopo delegato, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 7.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 8.

1. L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, **sentito il parere del Consiglio nazionale forense.**

2. *Identico:*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fabj Ramous e Masiello)

3. Ogni notificazione eseguita ai sensi della presente legge è annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, insieme alle eventuali annotazioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 10.

1. Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

Art. 11.

1. Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. *Identico.*

4. Il registro cronologico di cui al comma 1 può essere costituito da moduli continui vidimati uso computer.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Fabj
Ramous e Masiello)

precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica.

Art. 12.

1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1993, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il 1° **luglio 1994**, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 12.